

Criteria di valutazione per la chiusura dell'anno scolastico 2021/22

PRIMARIA

Criterio n°1

È confermato quanto riportato alla pagina 29 del PTOF 2019-22: *La valutazione finale della Scuola **Primaria** avverrà secondo i giudizi descrittivi prescritti dall'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020.*

Qualora l'alunno manifesti una maturazione globale non adeguata ed evidenziata da un livello di apprendimento valutato come "in via di prima acquisizione" in almeno 7 discipline e pertanto insufficiente ad affrontare le competenze curricolari della classe successiva, il Team di classe in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione può decidere all'unanimità la non ammissione alla classe successiva.

SECONDARIA

Criterio n° 2

È confermato quanto approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 dell'11/05/2021 secondo cui nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre della scuola **Secondaria** di primo grado saranno riportate solo due fasce di negatività: 4 e 5.

Il voto sarà attribuito dal singolo docente ponendo la media matematica delle singole valutazioni come base di partenza cui affiancare i criteri del processo di apprendimento riportati a pag. 28 del P.T.O.F. d'Istituto come integrati nelle parti in corsivo: *autonomia nel lavoro scolastico*, progressi ottenuti *rispetto alla situazione di partenza*, impegno, partecipazione alle attività scolastiche, problematiche dell'ambiente socio-culturale di provenienza, competenze raggiunte e comportamento *come rilevato dalla valutazione espressa tramite il voto di educazione civica*.

Il Consiglio di classe, **con adeguata motivazione**, tenuto conto dei criteri sopra indicati e verificata l'attuazione delle strategie necessarie al recupero dell'alunno, *può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*¹

Qualora il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline, risulti solo parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione, ai fini dell'ammissione alla classe successiva il Collegio ritiene che, per poter consentire all'alunno il recupero dei contenuti fondanti non acquisiti e la possibilità di affrontare proficuamente il nuovo anno, le discipline insufficienti non possano essere superiori a quattro. Il **tetto massimo** di insufficienza **NON È pubblicato nel PTOF, NÉ RIVELATO agli alunni DA ALCUNO DEI DOCENTI** al fine di prevenire in corso d'anno inopportune strategie di disimpegno da parte degli alunni.

Criterio n° 3

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato² come comunicato alle famiglie con circolare n. 4998 del 29/09/2021 (https://www.iccastiglione2.edu.it/system/files/monte_ore_frequenza_obbligatoria.pdf).

Per gli alunni che non abbiano raggiunto il monte ore necessario alla validità dell'anno, ma per i quali la possibilità di valutazione non sia pregiudicata, grazie alla presenza di evidenze raccolte in corso d'anno, la facoltà di deroga debitamente motivata è demandata al Consiglio di Classe che applicherà i criteri proposti dal Collegio dei Docenti.

Il Collegio propone di tenere in considerazione due criteri:

1. Il superamento massimo di 5 giorni contestualmente alla dimostrazione di impegno personale nel periodo frequentato
2. L'individuazione delle motivate deroghe come da elenco seguente:
 - assenze per malattia giustificate con certificato medico
 - assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc)
 - assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la DAD e i periodi di DDI giustificate nelle modalità richieste dal Piano d'Istituto per la DDI

¹ D. Lgs. 62/2017 Art. 6 c.2

² D. Lgs. 62/2017 Art. 5

- ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane (autocertificazione del periodo frequentato nel Paese di origine per gli alunni provenienti dall'Ucraina e/o altri Paesi in guerra).
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che le certifica
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

Si ribadisce che le deroghe previste per assenze documentate e continuative, sono applicate a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Critério n° 4

Per gli alunni in alfabetizzazione il voto d'italiano sarà concordato tra la docente disciplinare e la docente di alfabetizzazione, mentre per le altre discipline sarà basato sugli obiettivi minimi fissati in programmazione d'inizio anno.

Critério n° 5

Il decreto ministeriale 64 del 3 marzo 2022 ha definito la procedura per l'Esame di Stato al termine del primo ciclo come segue:

L'esame di Stato conclusivo de l primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) *prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017 (3 terne di tracce, ciascuna terna nel rispetto delle tre tipologie di testo: narrativo/descrittivo, argomentativo, comprensione del testo);*

b) *prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017(3 tracce contenenti ciascuna le due tipologie di: problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta; entrambe le tipologie conterranno soluzioni indipendenti tra loro, prive di ricaduta su altre porzioni del compito)*

c) *colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017 (valutazione basata sul profilo dello studente in uscita dal primo ciclo, capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, collegamento organico e significativo tra le varie discipline d'Istituto, competenze di Cittadinanza e Costituzione)³ accanto al livello di padronanza delle competenze di inglese, francese, educazione civica e alla prova di strumento per gli alunni dell'indirizzo musicale.*

la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

Il voto di ammissione è attribuito considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno⁴. Al fine di considerare il percorso scolastico in sede di scrutinio il voto di ammissione è proposto dal Coordinatore di classe. Come da PTOF ciascun candidato è ammesso con un voto finale determinato in sede di scrutinio finale e comprensivo di:

- il voto di insegnamento della religione cattolica o attività alternativa ove si sia avvalso di detti insegnamenti applicando la corrispondenza tra voto numerico e giudizio⁵

- la media dei voti ottenuti nel II quadrimestre di ogni anno di corso regolare della Scuola Secondaria di I grado (*delibera Collegio Docenti*)

- i criteri per la valutazione indicati alla pagine 28 e seguenti del [PTOF 2019-2022](#).

Per la non ammissione all'Esame di Stato si veda quanto definito al Criterio n. 2

I criteri di valutazione della prova d'esame e dell'eventuale attribuzione della lode sono definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria preliminare. I Consigli di classe definiscono nel corso delle sedute di maggio le modalità di conduzione del colloquio che saranno raccolte nella relazione finale redatta dai Coordinatori di classe e presentate in sede di riunione preliminare.

³ D.M. 64/2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

⁴ D. Lgs. 62/2017 Art.6, c.5

⁵ 5 per insufficiente, 6 per sufficiente, 7 per discreto, 8 per buono, 9 per distinto e 10 per ottimo